

N.º $\frac{1584}{143}$ L.

Milano, 18 marzo 1816.

Ai signori Podestà e Sindaci.

Sopra diversi dubbj eccitati riguardo alle visite e relative dichiarazioni di morte prescritte dal § 16 della Determinazione 19 dicembre 1815 della cessata Reggenza, l'Imperiale Regio Governo, a schiarimento dei dubbj medesimi, e ad istruzione e direzione dei Municipj, ha stabilite le massime nei seguenti precisi termini:

« 1.º L'obbligo della visita e relativa dichiarazione di morte incumbe primieramente al Medico o Chirurgo che ha curato il defunto, salvo al medesimo il diritto di un'indennizzazione nei casi, e da chi avesse potuto ripere il pagamento per la cura, e non altrimenti.

» 2.º Qualora non siavi stato un Medico o Chirurgo curante, od in mancanza del medesimo, l'obbligo incumbe d'ufficio al Medico o Chirurgo condotto del luogo.

» 3.º Qualora non siavi Medico, nè Chirurgo condotto del luogo, incumbe al Medico che risiedesse nel luogo istesso come dovere d'ufficio, senza pagamento qualora si trattasse d'un defunto povero; salvo il diritto dell'indennizzazione per detta visita qualora riguardasse un defunto non povero.

» 4.º Per le visite che si dovessero effettuare nei casi e nei luoghi ne' quali non si verificasse l'esistenza di Medico o Chirurgo nè condotto, nè curante, nè residente, si dovrà prevalere del Medico o Chirurgo condotto o residente del luogo più vicino, salvo a questi il compenso pel pagamento delle spese forzose occasionate da tale visita, giusta le norme prescritte dai §§ 528 del Codice dei delitti, e 446 delle gravi trasgressioni politiche, ed un tale pagamento a carico degli eredi del defunto se agiato, e diversamente del Comune al quale apparteneva il defunto. »

Le comunico pertanto, signor tali risoluzioni in appendice
alla citata Determinazione 19 dicembre 1815, invitandola a fare conforme partecipazione al signor Parroco o Parrochi esistenti in codesto Comune, come pure ai Medici e Chirurghi condotti, ed anche agli altri non condotti che ivi fossero domiciliati.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

Milano, 18 marzo 1816

Al signori Podestà e Sindaci.

L. 17. 147.

17. 147. 1416

La Commissione di Sanità, istituita dal Regio Governo, e che ha per oggetto l'istituzione e direzione dei Municipi, ha stabilito le massime nei seguenti precisi termini:

« 1.° L'obbligo della visita e relativa dichiarazione di morte incombe principalmente al Medico o Chirurgo che ha curato il defunto, salvo al medico il diritto di un'indennizzazione nei casi, e da chi avesse potuto ripetersi il pagamento per la cura, e non altrimenti.

« 2.° Qualora non siano stati un Medico o Chirurgo curante, ed in mancanza del medesimo, l'obbligo incombe d'ufficio al Medico o Chirurgo condotto del luogo.

« 3.° Qualora non siano Medico, né Chirurgo condotto del luogo, incombe al Medico o Chirurgo che si trovasse nel luogo istesso come dottore d'ufficio, senza pagamento qualora si trattasse d'un defunto povero; salvo il diritto di un'indennizzazione per detta visita qualora riguardasse un defunto non povero.

« 4.° Per la visita che si dovesse effettuare nei casi e nei luoghi nei quali non si trovasse l'assistenza di Medico o Chirurgo né condotto, né curante, e né residente, si dovrà prevalere del Medico o Chirurgo condotto o residente del luogo più vicino, salvo a quest'ultimo il compenso del pagamento delle spese di viaggio occorrente per tale visita, giusta le norme prescritte dal § 528 del Codice del delitto, e 440 delle leggi trasgressioni politiche, ed un tale pagamento è carico degli eredi del defunto se agiato, e diversamente del Comune al quale appartenesse il defunto.

La Commissione pertanto, signor

alla stessa Determinazione 19 dicembre 1815, invitandola a fare, conforme partecipazione al signor Parroco o Parrochi esistenti in codesto Comune; come pure al Medico e Chirurghi condotti, ed anche agli altri non condotti che nel Comune domiciliati.

IL REGIO DELEGATO.

Marchese PALLAVICINI